

IT

IT

IT

**PRINCIPI COMUNI PER UNA VALUTAZIONE ECONOMICA DELLA
COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 87,
PARAGRAFO 3, DEL TRATTATO CE**

1. INTRODUZIONE

1. Componente essenziale della politica di concorrenza, il controllo degli aiuti di Stato è uno strumento necessario a garantire che sul mercato unico vigano una concorrenza e un libero scambio effettivi.
2. Secondo le disposizioni del trattato CE in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri ricorrono agli aiuti per stimolare lo sviluppo economico e sociale sul territorio nazionale. A tal fine, gli Stati membri possono attrarre investimenti diretti esteri. Di solito, il paese ospite trae notevoli benefici dalle decisioni degli imprenditori di stabilirsi, investire, estendere l'attività o anche solo continuare a produrre in una determinata sede. Questo tipo di decisioni possono creare o preservare posti di lavoro, generare maggior gettito fiscale o crescita economica. Gli aiuti concessi dai governi nazionali possono inoltre condizionare il flusso degli scambi di beni e servizi all'interno dell'Unione europea (UE), conferendo al beneficiario un vantaggio concorrenziale sui concorrenti stranieri e consentendogli pertanto di praticare prezzi più bassi, di estendere la produzione o di aumentare gli investimenti (tra cui le attività di ricerca e sviluppo (R&S)).
3. Tuttavia, il trattato CE parte anche dall'assunto che spesso, nel contemplare misure di aiuto, i governi nazionali non tengono conto di eventuali ricadute negative su altri paesi. Gli Stati membri potrebbero essere motivati ad utilizzare gli aiuti di Stato per promuovere gli interessi economici nazionali e accrescere l'attività sul proprio territorio, il che potrebbe nuocere al mercato interno e essere contrario all'interesse comune europeo. Gli aiuti di Stato che indirizzano altrove attività analoghe possono essere pregiudizievoli per altri Stati membri, in particolare per quelli meno prosperi. Gli aiuti di Stato a beneficio di imprese nazionali distolgono inoltre cespiti dai concorrenti stranieri i quali, a fronte di una perdita di profitti e quote di mercato, possono decidere di ridurre posti di lavoro e investimenti (tra cui la spesa R&S). Infine, gli aiuti che hanno un effetto transfrontaliero potrebbero spingere gli Stati membri ad una corsa alle sovvenzioni tale da generare un livello eccessivo di intervento pubblico, a danno dei contribuenti e con grave pregiudizio per il mercato interno.
4. L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE pone pertanto il principio secondo cui sono vietati gli aiuti di Stato che, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, falsino o minaccino di falsare la concorrenza¹. Possono considerarsi tuttavia compatibili con il mercato comune gli aiuti che, senza falsare indebitamente la

¹ Le sovvenzioni concesse dagli Stati membri possono essere inoltre soggette ad accordi internazionali, quale l'accordo sulle sovvenzioni dell'OMC.

concorrenza tra le imprese e gli scambi tra gli Stati membri, contribuiscano al raggiungimento di obiettivi ben definiti di interesse comune europeo. L'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE contempla pertanto una serie di eccezioni al divieto generale di concedere aiuti di Stato qualora questi ultimi siano intesi al raggiungimento dei suddetti obiettivi di interesse comune². Pertanto, una volta stabilito che una misura rientra nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, la Commissione europea ha il compito di stabilirne la compatibilità ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3. Lo svolgimento di questo compito comporta, per la Commissione, la valutazione di un'ampia gamma di misure d'aiuto tramite le quali gli Stati membri intendono realizzare obiettivi di interesse comune per lo sviluppo economico e sociale. È opportuno che questa valutazione si svolga applicando solidi principi economici. Nel piano d'azione nel settore degli aiuti di Stato,³ la Commissione ha pertanto annunciato l'intenzione di ricorrere ad un approccio economico più rigoroso per valutare la compatibilità degli aiuti. Un tale approccio è incentrato sulla valutazione comparata.

5. Il presente documento intende fornire ulteriori dettagli e chiarimenti sulla metodologia alla base della valutazione comparata della Commissione⁴. Detta metodologia comparativa, già invalsa nelle migliori pratiche della Commissione, è stata illustrata nelle grandi linee nel piano d'azione nel settore degli aiuti di Stato. I principi analitici generali della valutazione comparata si riflettono inoltre in una serie di orientamenti e discipline su categorie specifiche di aiuti (ad es. ricerca, sviluppo e innovazione⁵, capitale di rischio⁶, tutela ambientale⁷), sebbene con adeguamenti in funzione dei diversi contesti strategici; i suddetti principi trovano peraltro applicazione in numerose decisioni della Commissione, in applicazione o meno della suddetta disciplina.
6. Ad una determinata misura d'aiuto che, in funzione della natura dell'obiettivo perseguito, rientra nel campo d'applicazione di discipline o orientamenti vigenti e che deve essere pertanto conformemente notificata, si applicano unicamente i criteri di valutazione (ad es. intensità d'aiuto, ammissibilità) formulati in quella disciplina e in quegli orientamenti.
7. Il presente documento non sostituisce pertanto alcuna disciplina o orientamento in vigore ma si limita a fornire esempi nei settori di rilevanza delle discipline o degli orientamenti vigenti al fine di illustrarne determinati aspetti. Le misure di aiuto che rientrano nel campo di applicazione di una particolare disciplina e che non ne rispettano tutte le condizioni (ad es. perché risultano superate le intensità d'aiuto

² Si veda anche, tra l'altro, l'articolo 87, paragrafo 2, per gli aiuti a carattere sociale o destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali.

³ Si veda il paragrafo 22 del piano di azione nel settore degli aiuti di stato, COM (2005) 107 definitivo del 7.6.2005.

⁴ Il presente [documento] non affronta la questione se una misura si configura o meno come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Per l'interpretazione dei concetti di cui all'articolo 87, paragrafo 1, si veda la giurisprudenza della Corte di giustizia, ad es. causa C-83/98, *Repubblica francese contro Ladbroke Racing Ltd e Commissione delle Comunità europee*, Racc. 2000, pag. I-3271 e la causa T-67/94, *Ladbroke Racing Ltd contro Commissione delle Comunità europee*, Racc. 1998, pag. II-1.

⁵ GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

⁶ GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

⁷ GU C 82 dell'1.4.2008, p. 1.

consentite o per non conformità con tutti i criteri di ammissibilità) saranno dichiarate incompatibili e la Commissione si asterrà dal riesaminarle sulla base del presente documento⁸. La metodologia illustrata nel presente documento potrebbe peraltro avere rilevanza per quelle misure che non rientrano manifestamente nel campo d'applicazione di alcuna disciplina o esenzione per categoria. Tuttavia, il presente documento non pregiudica la valutazione, da parte della Commissione, del peso da attribuire in casi specifici a determinati parametri, soprattutto per quanto riguarda il peso relativo da ascrivere ai presunti benefici di una specifica misura in termini di efficienza o di equità ai fini dell'interesse comune e gli effetti distorsivi dell'aiuto sulla concorrenza tra le imprese e sugli scambi tra gli Stati membri. La Commissione adeguerà peraltro il grado di accuratezza della valutazione in funzione delle circostanze proprie ai singoli casi.

8. Quando uno Stato membro notifica un aiuto a beneficio di un singolo progetto o di un singolo beneficiario, la valutazione della Commissione si concentra sulle ripercussioni prevedibili dell'aiuto. Se invece uno Stato membro intende introdurre un regime di aiuti inteso potenzialmente a beneficio di un numero di imprese, la Commissione valuta non solo i casi tipici presumibilmente interessati dal regime, ma formula anche la peggiore delle ipotesi, ovvero quei casi in grado di falsare notevolmente la concorrenza, ad esempio tramite aiuti d'importo elevato e/o intensità d'aiuto elevate.

2. METODOLOGIA DELL'ANALISI DI COMPATIBILITÀ: LA VALUTAZIONE COMPARATA

9. La compatibilità di un aiuto viene essenzialmente valutata soppesandone da un lato gli effetti negativi sugli scambi e sulla concorrenza nell'ambito del mercato comune e dall'altro gli effetti positivi in termini di contributo al raggiungimento di obiettivi di interesse comune chiaramente definiti⁹. Nel controbilanciare effetti negativi e effetti positivi, si tiene conto delle conseguenze dell'aiuto sul benessere sociale dell'Unione. A tal fine, la valutazione della Commissione si articola attorno ai quesiti elencati di seguito.

1. Gli aiuti perseguono un obiettivo di interesse comune chiaramente definito?
2. Gli aiuti sono appropriati al raggiungimento dell'obiettivo d'interesse comune, in altri termini la misura proposta è intesa a rimediare al disfunzionamento del mercato o a conseguire altri obiettivi?
 - i. Gli aiuti sono uno strumento politico adeguato per conseguire l'obiettivo strategico mirato?
 - ii. Gli aiuti producono un effetto di incentivazione, in altri termini provvedono a modificare il comportamento del beneficiario?

⁸ È il caso soprattutto degli aiuti agli investimenti regionali che non rientrano nei settori elencati dalle carte degli aiuti a finalità regionale come approvate.

⁹ La valutazione comparata ha trovato fin qui applicazione in una serie di casi; un elenco dei casi più significativi è fornito all'allegato I.

iii. La misura di aiuto è proporzionata al problema individuato, in altri termini è possibile indurre lo stesso cambiamento di comportamento con minor intervento pubblico?

3. Le distorsioni della concorrenza e l'incidenza sugli scambi sono limitate in modo da ottenere un bilancio complessivamente positivo?

10. Per rispondere a questi quesiti e verificare il carattere necessario e proporzionato degli aiuti di Stato, gli strumenti economici possono rivelarsi utili. I primi due quesiti riguardano gli effetti positivi di una misura di aiuto mentre il terzo mira a valutarne le ripercussioni negative sulla concorrenza e sugli scambi e a mettere a confronto effetti positivi e negativi.
11. La comparazione richiede ovviamente un quadro comune che consenta di valutare e paragonare i diversi elementi da soppesare. Questo quadro è costituito dall'analisi dell'impatto degli aiuti di Stato sul benessere di tutte le parti in causa e in particolare del beneficiario, dei suoi concorrenti, dei consumatori e dei fornitori (si pensi alla forza lavoro). Il riquadro 1 riassume i principali effetti che si presume gli aiuti di Stato possano avere sul benessere delle parti in causa.
12. Quanto al primo quesito, il trattato CE si limita a contemplare alcune eccezioni al divieto generale di concedere aiuti di Stato. È pertanto necessario stabilire, in primo luogo, se l'obiettivo dalla misura di aiuto possa in effetti ritenersi un obiettivo di interesse comune per valutarne poi l'ammissibilità. Applicando concetti sviluppati nel contesto della teoria economica, il quesito sul contributo o meno di una misura ad un obiettivo di interesse comune può essere inteso tanto in termini di apporto al benessere e all'efficacia generali (la misura di aiuto consente di correggere un disfunzionamento del mercato) quanto in termini di equità (come viene distribuito il benessere). Tutti gli obiettivi di interesse comune sono pertanto tali perché contribuiscono all'efficienza e/o all'equità. Come verrà illustrato oltre, il contributo in termini di efficienza è analizzato in funzione delle disfunzioni del mercato.
13. Il passo successivo consiste quindi nel valutare se la misura di aiuto è appropriata al raggiungimento dell'obiettivo d'interesse comune chiaramente definito. Più nello specifico, pur perseguendo un obiettivo chiaramente definito, una misura d'aiuto specifica può non rivelarsi uno strumento adeguato; tale sarebbe il caso di una misura che non perviene a raggiungere l'obiettivo voluto oppure qualora i medesimi risultati possano essere raggiunti con altri strumenti meno distorsivi. Inoltre, per permettere il raggiungimento dell'obiettivo, la misura deve realmente indurre il destinatario a modificare il proprio comportamento. Questa condizione non è soddisfatta se gli aiuti non sono necessari, ovvero se il beneficiario conseguirebbe comunque l'obiettivo anche in assenza di aiuti. Infine, è opportuno che l'importo dell'aiuto non superi quanto necessario al raggiungimento dell'obiettivo.
14. L'ultimo quesito è rivolto agli effetti negativi degli aiuti di Stato. Sebbene adeguata al raggiungimento di un obiettivo di interesse comune, una misura di aiuto a beneficio di una specifica impresa o settore economico potrebbe falsare la concorrenza e gli scambi tra gli Stati membri in misura inammissibile.
15. La comparazione generale implica non solo che vengano individuati gli effetti degli aiuti sui produttori e sui consumatori negli Stati membri, ma anche che se ne valuti

l'entità e si proceda quindi al loro confronto. Ne consegue, ad esempio, che effetti negativi di notevole entità dovranno essere controbilanciati da effetti positivi altrettanto intensi.

16. Inversamente, se le distorsioni sulla concorrenza risultano limitate, gli effetti positivi possono essere conseguentemente meno intensi. In questi casi, la Commissione procede di norma ad una valutazione comparata meno dettagliata. Peraltro, gli aiuti di Stato che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e che non producono effetti positivi sono vietati in forza di questa stessa disposizione, senza che si proceda a valutare l'entità degli effetti negativi.
17. Al fine di valutare le conseguenze di una misura di aiuto, la Commissione deve formulare un'ipotesi controfattuale in base alla quale paragonare la situazione in cui vengono concessi gli aiuti. A tal fine occorre chiedersi quale sarebbe la situazione in assenza di aiuti.

Riquadro 1. Individuare gli effetti degli aiuti

Gli aiuti incidono sugli incentivi e sui vincoli cui è soggetto il beneficiario e ne modificano quindi il comportamento. Essi avranno pertanto ripercussioni sui concorrenti, sui consumatori e sulle altre parti in causa. È utile descrivere gli effetti di una misura di aiuto sul comportamento del beneficiario onde individuarne al tempo stesso le conseguenze sugli altri interessati. A tal fine, sono centrali due elementi: la misura in cui l'aiuto compensa i costi e il grado in cui i costi sono "sommersi".

Gli aiuti a copertura di costi fissi (e sommersi¹⁰) (ad es. investimenti in nuovi impianti e attrezzature) hanno tipicamente conseguenze quando gli imprenditori decidono di sviluppare l'attività.

A titolo di esempio, elenchiamo qui alcuni effetti¹¹.

Ingresso sul mercato: gli aiuti possono essere intesi a copertura dei costi di ingresso e risultare in investimenti in produzioni supplementari o alternative (oppure evitare un'uscita dal mercato altrimenti inevitabile). I concorrenti dell'impresa beneficiaria potrebbero vedersi sottrarre quote di mercato e subire perdite di profitto e decidere di conseguenza di ridimensionare i progetti d'investimento. Se l'ingresso sovvenzionato porta ad un aumento globale della produzione e della concorrenza, i consumatori potrebbero avvantaggiarsene nel breve periodo. È tuttavia probabile che gli aiuti all'ingresso sul mercato producano effetti negativi sugli operatori già attivi sul mercato i quali dovrebbero far fronte ad un nuovo concorrente. Prevedendo il rischio di ulteriori ingressi sovvenzionati, gli investitori privati potrebbero essere disincentivati ad investire. Un tale effetto negativo sarebbe tanto maggiore quanto più elevato il numero dei concorrenti efficienti costretti ad uscire dal mercato.

¹⁰ I costi sommersi (irrecuperabili) incidono ex ante sulle decisioni imprenditoriali ma, una volta sostenuti, cessano di avere rilevanza per le decisioni degli operatori razionali sul mercato. Gli aiuti a copertura di costi sommersi sono pertanto potenzialmente meno distorsivi. Di contro, i costi variabili influiscono sugli incentivi degli imprenditori nell'ambito del processo decisionale; gli aiuti a loro copertura sono potenzialmente i più distorsivi. Tuttavia, non è sempre possibile distinguere i costi variabili da quelli fissi/irrecuperabili. In particolare, gli investimenti in nuove strutture più efficienti possono alterare in modo permanente il costo variabile della produzione supplementare.

¹¹ L'elenco non è esaustivo.

Gli aiuti potrebbero avere inoltre come risultato una **delocalizzazione** di attività o investimenti da una regione ad un'altra (non generando così alcun aumento della capacità). Questo potrebbe verificarsi tramite un trasferimento di fabbriche che, in assenza di aiuti o di attività, si sarebbero spostate altrove, oppure semplicemente tramite una crescita dell'attività economica nella regione sovvenzionata a discapito di altre sedi. Gli aiuti potrebbero potenziare lo sviluppo della regione beneficiaria ed avere nel contempo effetti negativi sulla regione che si è vista sottrarre investimenti.

Uscita dal mercato: gli aiuti possono essere intesi a copertura dei costi di uscita dal mercato e risultare nella cessione di attivi o nella cessazione di attività (ad es. ristrutturazione). In tal caso, ne trarrebbero vantaggio i concorrenti che vedrebbero eventualmente crescere la propria capacità. Gli aiuti potrebbero garantire maggior efficienza qualora gli attivi dell'impresa che esce dal mercato siano gestiti meglio dai nuovi acquirenti e la produzione provenga da imprese più efficienti. In tal caso, gli aiuti impedirebbero l'uscita dal mercato.

Ricerca e sviluppo: gli aiuti possono essere intesi a favorire gli investimenti o a garantire il seguito di progetti che risulterebbero altrimenti poco redditizi o troppo rischiosi per gli investitori privati che li volessero intraprendere solo con le proprie risorse. Se i progetti o gli investimenti sovvenzionati hanno ricadute positive, essi possono risultare proficui non solo per il beneficiario, ma anche per i consumatori e i concorrenti¹². Tuttavia, se questo tipo di aiuti finisce per distogliere gli investimenti privati dai concorrenti del beneficiario, è opportuno ridurre l'importo totale.

Gli aiuti intesi a ridurre i costi variabili influiscono di norma sulla produzione marginale e sulle decisioni di prezzo delle imprese (ad ogni dato livello di costo fisso), con possibili ripercussioni sulla concorrenza sotto diversi aspetti, ad esempio¹³:

aumento della produzione e riduzione del prezzo: grazie agli aiuti, il beneficiario potrebbe abbassare i prezzi ed aumentare le vendite¹⁴. I concorrenti dell'impresa beneficiaria potrebbero perdere quote di mercato e profitti e decidere di ridurre la produzione e di rivedere i piani d'investimento. Gli aiuti avrebbero di norma effetti benefici per i consumatori dei beni sovvenzionati (prezzi più bassi, almeno nel breve termine) e per il beneficiario (maggiori profitti), e andrebbero a discapito dei concorrenti. È probabile che la maggior destinazione di risorse ai beni sovvenzionati abbia conseguenze negative per i mercati le cui risorse avrebbero trovato diversa destinazione;

aumento e/o modifica dell'acquisto dei fattori di produzione: gli aiuti possono indurre una riduzione dei costi di alcuni fattori di produzione (ad es. formazione, materiali più ecologici). Gli aiuti possono modificare il processo produttivo: diverso uso di materiali, forza lavoro o fattori di produzione (ad es. maggior impiego di lavoratori disabili, riduzione dell'inquinamento prodotto). Si tratta di effetti vantaggiosi per il beneficiario e per gli operatori sul mercato dei fattori di produzione ma svantaggiosi per i fornitori di fattori concorrenti. I concorrenti possono essere svantaggiati nella misura in cui gli aiuti modificano

¹² Tuttavia, se l'impresa beneficiaria chiede un prezzo elevato per l'accesso al risultato delle attività di ricerca e sviluppo sovvenzionate, i concorrenti possono subire uno svantaggio concorrenziale con conseguente riduzione di quote di mercato e profitti.

¹³ L'elenco non è esaustivo. In particolare, anche gli aiuti al funzionamento possono incentivare l'ingresso sul mercato o l'uscita dal mercato, il cambiamento di sede o le attività di ricerca e sviluppo.

¹⁴ Lo stesso effetto è inoltre prodotto da aiuti intesi ad aumentare la capacità, anche se l'aumento della capacità viene raggiunto tramite una spesa fissa. Grazie all'aumentata capacità, il beneficiario può espandere la produzione al di là del precedente livello di capacità ad un costo nominale normale.

la produzione del beneficiario o la sua capacità di attrarre investimenti. Il nuovo processo di produzione può avere effetti positivi per il benessere generale se genera ricadute positive (ad es. minor inquinamento, migliori conoscenze) tali da controbilanciare gli effetti negativi sui concorrenti dell'impresa beneficiaria.

3. GLI AIUTI PERSEGUONO UN OBIETTIVO DI INTERESSE COMUNE?

18. La Commissione può autorizzare aiuti di Stato che contribuiscono a realizzare almeno uno degli obiettivi di interesse comune di cui all'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE. Il contributo di una misura alla realizzazione di un obiettivo di interesse comune è valutabile in termini di efficienza o di equità. È pertanto opportuno che, nell'approntare misure di aiuto, gli Stati membri definiscano l'obiettivo perseguito indicando in particolare se la misura è intesa ad una maggiore efficienza del mercato o a risolvere problemi di equità. Alcuni obiettivi possono mirare alla risoluzione tanto di problemi di equità che di efficienza¹⁵.

3.1. Obiettivi di efficienza

19. In assenza di prove contrarie nei casi di specie, la Commissione presuppone che i mercati provvedano ad una distribuzione efficace delle risorse nell'economia. Possono esservi tuttavia circostanze in cui gli Stati membri sono in grado di dimostrare che i mercati non producono risultati efficienti¹⁶, ad esempio quando non vengono intrapresi investimenti socialmente proficui oppure quando alcune attività sono fornite in misura eccessiva¹⁷ o non al prezzo più basso. In questi casi, la concessione di aiuti di Stato può produrre effetti positivi e provvedere a migliorare il livello generale di efficienza influenzando sugli incentivi per le imprese. In termini generali, perché gli aiuti di Stato migliorino l'efficienza, occorre avere a che fare con disfunzionamenti significativi del mercato. Per determinare l'effetto degli aiuti sotto il profilo dell'efficienza è pertanto necessario analizzare la presenza e l'entità di eventuali **disfunzionamenti del mercato**.
20. Il fatto che, in assenza di aiuti, una data impresa non sia in grado di intraprendere un progetto non implica necessariamente che vi sia un disfunzionamento del mercato. Ad esempio, la decisione di un'impresa di non investire in un progetto poco proficuo o in una regione dove la domanda è limitata e/o la competitività al ribasso non indica necessariamente che il mercato non funzioni adeguatamente, ma è piuttosto indice di un mercato ben funzionante. Non si può presumere che gli aiuti intesi ad aumentare la produzione o ad abbassare il prezzo si giustificano alla luce di un

¹⁵ Ad esempio, gli aiuti destinati a promuovere la cultura mirano all'equità nella misura rendono i beni e i servizi culturali accessibili anche a coloro che non potrebbero altrimenti accedervi; essi perseguono tuttavia anche obiettivi di efficienza nella misura in cui pongono rimedio al disfunzionamento del mercato connesso con le esternalità positive della cultura. Si veda ad esempio il punto 2.3 della "Comunicazione su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive", COM(2001) 534 definitivo.

¹⁶ In termini economici, un risultato efficiente corrisponde ad una situazione caratterizzata da una distribuzione ottimale delle risorse tale che l'accesso di qualcuno ad un grado maggiore di benessere implica sempre maggior benessere per qualcun altro. Gli aiuti di Stato influiscono sugli incentivi degli operatori attivi sul mercato e in tal senso possono modificarne il comportamento alterando il risultato del mercato.

¹⁷ Si pensi alle attività inquinanti i cui danni possono non esser presi completamente in considerazione dalle imprese responsabili.

disfunzionamento del mercato, dato che la sovraccapacità¹⁸ o il consumo eccessivo¹⁹ possono risultare inefficienti o addirittura nocivi per l'economia e la società nel suo insieme. Si può ritenere che vi sia un disfunzionamento del mercato solo quando le forze di mercato, in assenza di aiuti, non sarebbero in grado da sole di raggiungere un risultato efficiente. In tal caso, un intervento governativo ben congegnato può distribuire meglio i fattori di produzione, correggere il disfunzionamento e consentire il raggiungimento di un obiettivo di interesse comune.

21. I disfunzionamenti del mercato possono assumere forme diverse ed avere origini e caratteristiche differenti. Ecco due delle fonti più ricorrenti.

Esterneità

Si parla di esternalità quando, a causa di un parziale godimento del diritto di proprietà, gli operatori del mercato non contabilizzano l'intero profitto o costo della loro attività. Un esempio di attività con esternalità positive è la ricerca e sviluppo (R&S). Quando le imprese sono in grado di brevettare efficacemente i risultati della ricerca, le esternalità positive sono meno probabili. Di contro, se le imprese sono incapaci di trarre il massimo rendimento della spesa per R&S, è probabile che l'investimento in R&S avvenga ad un livello meno che ottimale per il benessere complessivo. Le esternalità negative si verificano quando l'attività industriale produce inquinamento. Se non pagano l'intero costo dell'inquinamento (ad es. l'assistenza medica per curare quanti si sono ammalati a causa dall'aumento dell'inquinamento), le imprese possono inquinare più di quanto si ritiene ottimale per il benessere complessivo.

Informazione imperfetta e asimmetrica / problemi di coordinamento

L'***informazione imperfetta e asimmetrica*** può ingenerare costi di transazione, costi di agenzia, azzardo morale o antiselezione, che determinano a loro volta un funzionamento inefficiente del mercato. Si pensi, a titolo d'esempio, al mercato finanziario sul quale le imprese in fase d'avvio hanno spesso difficoltà a trovare finanziamenti adeguati (non disponendo segnatamente di garanzie, di flussi di cassa stabili, di credibilità sul mercato) sebbene vantino un piano d'attività dal grande valore potenziale. Ne risulta che imprese innovative, in grado di sviluppare efficacemente l'attività economica, siano finanziate in modo insufficiente. Questo non significa tuttavia che occorra garantire finanziamenti a tutte le iniziative innovative in generale per ovviare a presunte asimmetrie informative. Al contrario, il fatto che progetti con minor ritorno sugli investimenti non trovino finanziamenti è indice di efficienza del mercato e gli Stati membri devono dimostrare esattamente in che modo l'intervento statale intenda risolvere il problema dell'asimmetria informativa.

I disfunzionamenti del mercato possono derivare anche da ***problemi di coordinamento***: i costi delle procedure d'appalto, l'incertezza sul risultato della collaborazione e gli effetti di rete possono impedire l'efficace elaborazione o

¹⁸ Esempi storici sono forniti dall'industria siderurgica, tessile o cantieristica.

¹⁹ Per un esempio di come prezzi sovvenzionati possono indurre un consumo eccessivo si pensi all'esaurimento di risorse rare quali l'acqua o i carburanti fossili o anche al ricorso eccessivo al credito fornito da banche sovvenzionate.

addirittura la conclusione di accordi contrattuali, generando inefficienza dovuta a risultati e livelli di coordinamento scarsi. L'asimmetria informativa può impedire alle imprese di prendere decisioni reciprocamente benefiche, circostanza che può verificarsi nella definizione di norme, in accordi di cooperazione e in occasione della formazione di poli²⁰. Ad esempio, gli esiti di un progetto di ricerca possono condurre a diverse strategie di sviluppo difficilmente prevedibili in anticipo. I contratti che vincolano i partner nei progetti di investimento sono pertanto incompleti: alcuni partner potrebbero allora non contribuire all'investimento comune con livelli efficienti (in particolare quei partner che hanno poco controllo sugli imprevisti) o addirittura non investire per niente. È quanto si verifica, ad esempio, quando i partner in un progetto di ricerca apportano competenze e conoscenze molto diverse che potrebbero rivelarsi o meno proficue²¹. I partner incorreranno inoltre in costi notevoli nell'elaborare e rispettare contratti adeguati. Si presume che i problemi e i costi connessi al coordinamento aumentino con l'aumentare del numero di partner contrattuali. Problemi di coordinamento possono anche sorgere quando una data tecnologia, norma o pratica debba ancora raggiungere una determinata massa critica prima che la sua adozione o la costruzione di elementi complementari sia ritenuta sensata, oppure quando occorre sostenere costi irrecuperabili prima che sia firmato il contratto tra i partner.

22. Per l'analisi degli aiuti di Stato può essere peraltro rilevante prendere in considerazione i beni pubblici, ovvero beni che possono essere consumati senza essere esauriti e dal cui uso è difficile che qualcuno sia escluso (e non viene pertanto riscosso un pagamento). Sebbene benefici per la società, i beni pubblici non sono necessariamente forniti dal mercato²².
23. Il fatto che un progetto produca effetti positivi che il beneficiario degli aiuti non sfrutta appieno o che vi siano problemi di coordinamento o asimmetrie informative non implica automaticamente che vi sia un disfunzionamento del mercato. Perché si possa parlare di disfunzionamento del mercato, lo Stato membro deve dimostrare che, in una prospettiva di efficienza²³, i suddetti elementi hanno una tale incidenza sulla redditività del progetto da spingere gli operatori a non intraprenderlo (o a intraprenderlo in modo insufficiente).
24. I disfunzionamenti del mercato possono essere individuati in diversi modi. Alcuni possono essere quantificabili; ad esempio in alcuni casi gli Stati membri potranno fornire stime econometriche delle ricadute in termini ambientali o di conoscenza. Tuttavia, informazioni adeguate per condurre studi economici esaustivi in merito a casi specifici sono raramente disponibili. È peraltro possibile individuare

²⁰ In presenza di esternalità da agglomerazione, un'impresa diventa più redditizia se localizzata nelle vicinanze di concorrenti, fornitori e clienti. In tal senso, un governo potrebbe riuscire a favorire la creazione o potenziare lo sviluppo di poli.

²¹ Si veda ad esempio il caso N 854 / 2006 *Soutien de l'agence de l'innovation industrielle en faveur du programme mobilisateur pour l'innovation industrielle TVMSL*, GU C 182 del 4.8.2007.

²² Un'altra ragione dell'inefficiente funzionamento del mercato è l'esistenza di un potere di mercato, ad esempio una situazione di monopolio. Tuttavia, nella maggior parte dei casi in cui alcuni attori godono di un certo potere sul mercato e nei casi di mercati non del tutto efficienti, la Commissione non ritiene che una tale circostanza sia sufficiente a giustificare la concessione di aiuti di Stato, nello specifico ad attori più piccoli o occasionali.

²³ Ad esempio quanto il costo dell'attività è tanto elevato da assorbire tutto il profitto dell'impresa ma rimane comunque più basso del beneficio generale per la società.

disfunzionamenti del mercato ricorrendo a parametri o inchieste che mostrino che su un dato mercato incidono pesantemente esternalità o problemi di informazione (come su intesi).

25. Alcuni criteri possono inoltre rivelarsi utili per individuare disfunzionamenti del mercato più specifici e metterli in connessione con obiettivi specifici di interesse comune.

Tipo di disfunzionamento del mercato	Settore che potrebbe essere colpito	Criterio di valutazione specifico
<i>Esternalità</i>	Aiuti alla R&S&I (esternalità positive), aiuti alla formazione (esternalità positive), aiuti alla tutela ambientale (evitare esternalità negative)	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza di progetti simili non sovvenzionati (se esistono progetti simili, è improbabile che vi siano disfunzioni del mercato) • Possibilità di sfruttare in pieno i benefici di un'attività tramite contratti, diritti di proprietà intellettuale, segretezza • Grado di diffusione previsto • Specificità delle esternalità prodotte • Trasparenza sulla natura e l'entità degli effetti esterni prodotti a beneficio di consumatori e partner commerciali
<i>Informazione imperfetta</i> <i>Problemi di coordinamento</i>	Aiuti al capitale di rischio, alla R&S&I e all'ambiente Aiuti alla R&S&I, aiuti ambientali	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di beneficiario, probabilità di inadempimento • Portata della valutazione ex ante e del monitoraggio ex post dell'attività interessata, soprattutto per quanto riguarda la redditività e/o la qualità • Disponibilità di informazioni e <i>know how</i> nel settore interessato e/o riguardanti l'attività o il beneficiario interessati • Numero di imprese che necessitano collaborazione • Intensità di collaborazioni precedenti • Interessi divergenti tra i partner che collaborano • Problemi connessi all'elaborazione dei contratti, importanza di sopravvenienze non note • Problemi di coordinamento della

		collaborazione (lingua, tempo, distanza, costi di viaggio, assenza di canali di comunicazione agevoli, informazioni riservate)
--	--	--

3.2. Obiettivi di equità

26. I mercati selezionano vincitori e vinti e, nel fare ciò, possono produrre o esasperare le disparità. Se queste disparità sono ritenute inaccettabili, i governi possono decidere di intervenire per ridistribuire il benessere tra le persone in modo da ridurre disuguaglianze sociali o regionali. Alcuni aiuti di Stato possono pertanto mirare ad obiettivi di equità.
27. Diversi obiettivi di interesse comune (quali quelli perseguiti dagli aiuti alla R&S&I, alla tutela ambientale, alla formazione e al capitale di rischio) intendono porre rimedio ai disfunzionamenti del mercato e mirano quindi a problemi di efficienza. In questi casi le considerazioni di equità svolgono in genere un ruolo minore nell'analisi comparativa degli effetti positivi e negativi degli aiuti. Comunque, persino in questi casi, le considerazioni di equità possono svolgere anch'esse un ruolo (ad es. se gli aiuti intendono trasferire un progetto di R&S&I da una regione ad un'altra).
28. Vi sono tuttavia misure di aiuti chiaramente intese al perseguimento di obiettivi di equità, ad esempio:
 - gli aiuti a finalità regionale si prefiggono di rafforzare la coesione economica contribuendo a ridurre il divario tra i diversi livelli di sviluppo delle regioni dell'Unione. Gli aiuti regionali agli investimenti sono intesi a favorire lo sviluppo delle regioni più svantaggiate offrendo sostegno agli investimenti e all'occupazione e promuovendo l'espansione e la diversificazione dell'attività economica di imprese con sede in quelle regioni;
 - gli aiuti alla fornitura di servizi di interesse economico generale possono essere concessi per motivi di equità, specie laddove gli Stati membri ritengano che un mercato efficiente non offrirebbe quel tipo di servizi ai cittadini;
 - alcune categorie di lavoratori incontrano particolari difficoltà a trovare lavoro perché ritenuti meno produttivi dai datori di lavoro. Coprendo i sovraccosti a fronte di una minore produttività vera o percepita, gli aiuti di Stato possono favorire l'inserimento professionale dei lavoratori svantaggiati e possono aiutare i lavoratori disabili a trovare lavoro o a rimanere in attività;
 - gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione possono mirare ad evitare la perdita di posti di lavoro e di attività in una zona o in un settore²⁴;
 - anche gli aiuti ai prodotti e ai servizi culturali possono fondarsi su motivazioni di equità (ad es. preservare la diversità culturale) oltre a mirare a correggere i disfunzionamenti del mercato connessi a ricadute positive.

²⁴ La Commissione intende rivedere a tempo debito gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione onde tener conto dell'esperienza acquisita nell'ambito dell'attuale crisi finanziaria.

In alcune circostanze, le misure di aiuto che perseguono obiettivi di equità possono basarsi o trovare attuazione tramite meccanismi di mercato (scelta del settore da salvare e ristrutturare). La realizzazione, in ultima analisi, di un mercato concorrenziale può essere un requisito affinché questo tipo di aiuti venga autorizzato²⁵.

29. Sebbene gli obiettivi specifici di equità possano variare da uno Stato membro all'altro, è spesso possibile individuare nel loro perseguimento un interesse comune in senso ampio. Le motivazioni di equità possono essere dimostrate tramite indicatori statistici che mostrano le disuguaglianze sociali o regionali: si pensi al PIL procapite, al tasso di disoccupazione, ai tassi di partecipazione al mercato del lavoro, agli indicatori di povertà ecc.

4. GLI AIUTI SONO APPROPRIATI AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI INTERESSE COMUNE?

4.1. Strumento adeguato

30. Per quanto riguarda di strumenti politici, diverse scelte si offrono agli Stati membri e il controllo degli aiuti di Stato non impone un'unica modalità di intervento sull'economia. Tuttavia, il ricorso a misure di aiuto che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE si giustifica unicamente in quanto quella particolare forma di intervento pubblico risulta uno strumento adeguato a realizzare l'obiettivo di politica statale e a contribuire almeno ad uno degli obiettivi di interesse comune dell'Unione²⁶. Se gli aiuti di Stato non sono uno strumento adeguato ad affrontare un particolare problema di efficienza o di equità, possono verificarsi distorsioni della concorrenza e degli scambi che avrebbero potuto essere evitate o limitate ricorrendo ad un altro strumento d'intervento (ad es. regolamentazione, fornitura statale diretta di beni e servizi o strumenti di politica fiscale intesi a ridistribuire benessere e fungere da incentivo per le imprese).
31. La scelta di un particolare strumento politico da parte di uno Stato membro può basarsi sull'esperienza, su determinati parametri, scenari o in esito ad analisi costi-benefici. Nell'esaminare la compatibilità degli aiuti, la Commissione tiene conto, in particolare, di tutti gli studi d'impatto sulla misura proposta realizzati dallo Stato membro interessato. La Commissione ritiene che una misura costituisca uno strumento adeguato se, avendo vagliato altre opzioni politiche, lo Stato membro ha stabilito e dimostra i vantaggi insiti nel ricorso ad uno strumento selettivo quali gli aiuti di Stato.

4.2. Effetto di incentivazione

32. Gli aiuti di Stato devono produrre un cambiamento di comportamento nell'impresa beneficiaria tale da indurla ad intraprendere attività che contribuiscano al raggiungimento di un obiettivo di pubblico interesse, attività che l'impresa a) non

²⁵ Ad esempio, il libero accesso è un prerequisito per l'approvazione di misure di aiuto all'installazione di reti.

²⁶ Per una discussione sui casi di adeguatezza si veda: C 25/2004 - *Installazione della DVB-T (televisione terrestre digitale) a Berlino-Brandeburgo* (GU L 200 del 22.7.2006); N 854 / 2006 - *Soutien de l'agence de l'innovation industrielle en faveur du programme mobilisateur pour l'innovation industrielle TVMSL*, GU C 182 del 4.8.2007.

intraprenderebbe in assenza di aiuti, oppure b) svolgerebbe in modo ridotto o secondo diverse modalità. Di conseguenza, gli Stati membri devono dimostrare, caso per caso, che gli aiuti non sono intesi a sovvenzionare i costi di un'attività che l'impresa sosterebbe comunque²⁷. Questo cambiamento di comportamento, detto effetto di incentivazione, può essere individuato paragonando la situazione in presenza di aiuti e a quella in assenza di aiuti²⁸.

33. La misura di aiuto può indurre il beneficiario a cambiare comportamento in vari modi; è tuttavia necessario che il cambiamento voluto sia tale da condurre al raggiungimento dell'obiettivo strategico perseguito.
34. Per quanto riguarda gli **obiettivi di efficienza**, lo Stato membro dovrà provare l'effetto di incentivazione dimostrando che l'impresa beneficiaria ha modificato (o modificherà con ogni probabilità) il livello di attività concorrendo di conseguenza a correggere il disfunzionamento del mercato e a migliorarne il funzionamento. Ad esempio, gli aiuti alla R&S dovranno sviluppare le attività di R&S in termini di entità, portata, velocità o spesa, mentre gli aiuti alla formazione dovranno produrre un aumento globale dell'offerta di formazione.
35. Affinché la Commissione possa misurare l'effetto di incentivazione preteso, è in genere necessario che lo Stato membro produca la documentazione interna del beneficiario che dimostri che l'attività interessata non sarebbe stata intrapresa in assenza di aiuti²⁹. I documenti utili a tal fine sono, tra gli altri:
- il preventivo dei costi che gli aiuti vanno a coprire;
 - il piano aziendale o altri documenti presentati alle commissioni investimenti per ottenere l'autorizzazione ad impegnare risorse a fronte di determinate attività;
 - i calcoli della redditività di un dato progetto in presenza e in assenza di aiuti;
 - l'analisi finanziaria del progetto che contempla possibili scenari e movimenti di cassa;
 - una valutazione dei rischi che tenga conto di situazioni di insuccesso commerciale, irreversibilità dell'investimento e dei costi associati o dell'incertezza connessa alla redditività dell'attività interessata.

²⁷ Ad esempio, gli aiuti alla formazione non devono finanziare attività che il beneficiario avrebbe comunque intrapreso perché costretto da imperativi operativi. Si veda la decisione della Commissione relativa all'aiuto di Stato C 40/2005 – *Ford Genk* (GU L 366 del 21.12.2006).

²⁸ Questo raffronto è detto anche analisi controfattuale. Si veda ad esempio l'analisi controfattuale riguardante i seguenti aiuti: N 349/ 2007 - *Soutien de l'agence de l'innovation industrielle au PMII OSIRIS* (GU C 304 del 15.12.2007); N 887/2006 - *Projet Bernin 2010* (GU C 200 del 28.8.2007); N 185/ 2007 - *Soutien de l'agence de l'innovation industrielle au NANOSMART OSIRIS* (GU C 284 del 27.11.2007);

²⁹ Va osservato che, per poter stabilire che vi sia disfunzione del mercato, occorre altresì dimostrare che, in assenza di aiuti, l'obiettivo non avrebbe potuto essere adeguatamente realizzato da altre imprese, ovvero da forze di mercato in generale.

36. Oltre alla documentazione interna, la Commissione potrebbe anche tener conto delle informazioni esterne disponibili, ad esempio i parametri industriali di redditività e di rischio.
37. Per quanto riguarda gli **obiettivi di equità**, per provare l'effetto di incentivazione è necessario che lo Stato membro dimostri che lo svolgimento dell'attività interessata comporta sovraccosti³⁰ occasionati da carenze sociali o regionali che l'aiuto intende compensare. Ad esempio, un prerequisito per gli aiuti all'occupazione è che, anziché lavoratori non disabili, vengano assunti lavoratori svantaggiati o disabili la cui assunzione genererebbe sovraccosti.
38. Vi possono essere tuttavia validi motivi per cui il beneficiario degli aiuti adotterebbe quel comportamento anche in assenza di aiuti. La Commissione terrà conto degli indicatori forniti dagli Stati membri a riprova degli svantaggi sociali o regionali³¹ e valuterà se, in assenza di aiuti, vi sarebbero incentivi sufficienti a svolgere l'attività interessata. I seguenti indicatori possono essere rilevanti:
- svantaggi regionali (ad es. accessibilità, infrastrutture, carenza di lavoratori qualificati, indicatori del reddito, tassi di disoccupazione);
 - profilo della popolazione interessata (ad es. età, sesso, origini etniche, lavoratori svantaggiati o disabili);
 - incentivi a cambiare comportamento malgrado gli svantaggi sociali: ad es. creazione o modifica dell'immagine aziendale, carenza di personale alternativo, qualifiche o produttività del personale interessato.

4.3. Proporzionalità

39. Gli aiuti sono considerati proporzionali solo se lo stesso risultato non verrebbe raggiunto con meno contributi pubblici e minori distorsioni. L'importo e l'intensità degli aiuti devono limitarsi al minimo indispensabile a svolgere l'attività sovvenzionata. Quando gli aiuti superano il minimo indispensabile, il beneficiario percepisce un utile eccezionale che può falsare inutilmente la concorrenza; in tal caso gli aiuti sono ritenuti incompatibili con il mercato comune.
40. Le stesse informazioni utilizzate per analizzare l'effetto di incentivazione valgono anche per valutare la proporzionalità degli aiuti. Tuttavia, laddove per l'effetto di incentivazione occorre essenzialmente stabilire se gli aiuti inducono o meno un cambiamento di comportamento, l'analisi della proporzionalità degli aiuti richiede un diverso grado di apprezzamento dal momento che occorre stabilire in che misura gli aiuti eccedono quanto necessario ad indurre il cambiamento di comportamento.
41. Una serie di discipline e orientamenti stabilisce intensità massime d'aiuto (esprese in percentuale dei costi ammissibili); di norma, si ritiene che gli aiuti siano proporzionati se rispettano le suddette soglie. Possono esservi tuttavia casi in cui le

³⁰ Sono compresi i costi reali e quelli di opportunità.

³¹ Per i criteri di valutazione applicabili agli aiuti regionali a beneficio di grandi progetti di investimento si vedano gli *orientamenti per una valutazione dettagliata degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento*.

intensità massime d'aiuto non sono indicate. Peraltro, per i casi che rientrano nella valutazione approfondita prevista delle discipline e dagli orientamenti vigenti, occorre verificare se l'intensità d'aiuto non sia troppo elevata e se non sia possibile ottenere lo stesso risultato con minor intervento pubblico.

42. In tali casi, è opportuno che gli Stati membri forniscano la documentazione atta a valutare quale intensità d'aiuto è necessaria a compensare l'attività supplementare cui mira la misura d'aiuto, ovvero quali sovraccosti dovrà sostenere il beneficiario degli aiuti se darà seguito al progetto sovvenzionato rispetto a cosa avrebbe fatto in assenza di aiuti. Inoltre, se il progetto sovvenzionato genera un profitto operativo aggiuntivo per il beneficiario (ovvero costi minori grazie all'impiego di una nuova tecnologia produttiva o un aumento del reddito) che risulti quantificabile, la Commissione ne terrà conto nel calcolo dell'importo d'aiuto proporzionato. Ad esempio, l'acquisto di macchinari più ecologici può generare anche profitti in termini di risparmio energetico. I sovraccosti netti sono calcolati tenendo conto dei profitti aggiuntivi.
43. Il principio per la valutazione dei sovraccosti netti di un progetto sovvenzionato può applicarsi sia quando gli aiuti perseguono un obiettivo di efficienza che quando perseguono un obiettivo di equità. La valutazione di queste due categorie di aiuto distinte potrebbe tuttavia differire dal momento che per i progetti dettati da motivi di efficienza lo scenario controfattuale potrebbe fornire risultati meno evidenti³² (nessun progetto, un progetto di dimensioni diverse, un progetto meno rischioso, ecc.) rispetto ai progetti che perseguono obiettivi di equità (dove gli aiuti sono intesi in generale a modificare il modo in cui il beneficiario conduce la propria attività, ad es. cambiando sede o impiegando un altro tipo di personale).

5. DISTORSIONI DELLA CONCORRENZA

44. È possibile distinguere almeno tre tipi di distorsioni della concorrenza indotte dagli aiuti di Stati. In primo luogo, interferendo sulla distribuzione dei redditi sui mercati, gli aiuti di Stato possono avere effetti dinamici di lungo periodo sugli incentivi ad investire e a concorrere. In secondo luogo, in senso più specifico, gli aiuti di Stato possono incidere sulla concorrenza sul mercato del prodotto interessato e suscitare diverse reazioni da parte dei concorrenti a seconda delle circostanze. In terzo luogo, gli aiuti di Stato possono incidere sulla concorrenza sui mercati dei fattori di produzione e in particolare sull'ubicazione degli investimenti.
45. Queste distorsioni della concorrenza, che incidono tutte sulla distribuzione delle attività economiche attraverso i settori e tra gli Stati membri, si ripercuotono negativamente sul mercato interno in quanto condizionano gli scambi e interferiscono sulla distribuzione efficiente delle attività attraverso le frontiere nazionali. In realtà, la sola possibilità che vengano autorizzati gli aiuti concessi da uno Stato membro può incentivare gli altri Stati membri a varare anch'essi misure di aiuto per poter strategicamente attrarre attività sul proprio territorio nazionale, alimentando il rischio di corse alle sovvenzioni.

³²

Si veda a titolo di esempio la discussione relativa all'aiuto N 674/2006 - *Soutien de l'Agence de l'innovation industrielle en faveur du projet NeoVal*, GU C 120 del 31.5.2007.

46. In primo luogo, il fatto che, in senso più generale, gli aiuti di Stato ridistribuiscono i redditi sui mercati e interferiscano con il processo concorrenziale può incidere sugli **incentivi di lungo periodo**. Nella prospettiva che i profitti saranno modificati da aiuti di Stato che andranno a cumularsi agli sforzi delle imprese, gli operatori sul mercato potrebbero individuare una soluzione ottimale nella riduzione degli sforzi profusi a titolo privato. In tal caso, gli aiuti di Stato inciderebbero negativamente sull'incentivo ad investire e ad innovare tanto da parte del beneficiario che dei concorrenti. Nel lungo periodo, questo tipo di cambiamento degli incentivi dinamici offre al consumatore una scelta ridotta e potenzialmente un livello qualitativo inferiore o un aumento dei prezzi.
47. In secondo luogo, ad un livello più specifico, si può presumere che il cambiamento di comportamento da parte del beneficiario degli aiuti sui mercati del prodotto incida sui concorrenti spingendoli a diversi adeguamenti del proprio comportamento. In particolare, i concorrenti possono reagire **riducendo le vendite e rivedendo al ribasso i piani di investimento** (il cosiddetto "*crowding out*"). Ad esempio, i concorrenti reali potrebbero ridurre la propria capacità e quelli potenziali potrebbero decidere di non entrare su un nuovo mercato. I concorrenti possono anche reagire riducendo la spesa in ricerca e sviluppo. Il riquadro 1 fornisce ulteriori dettagli al riguardo. I concorrenti saranno in ogni caso portati a reagire in modo diverso in funzione delle circostanze del mercato e delle caratteristiche degli aiuti. Ad esempio, se i prodotti venduti dai concorrenti sono succedanei diretti di quelli venduti dal beneficiario degli aiuti, le ripercussioni sulla concorrenza saranno maggiori e si suppongono pertanto adeguamenti più ampi. Se il beneficiario degli aiuti gode di potere di mercato, le distorsioni della concorrenza possono essere maggiori. Se il destinatario dell'aiuto è già in posizione dominante su un mercato del prodotto, la misura di aiuto può rafforzarne la posizione indebolendo ulteriormente la pressione concorrenziale che le imprese concorrenti sono in grado di esercitare.
48. In terzo luogo, gli aiuti di Stato influiscono sulla concorrenza nei **mercati dei fattori di produzione**. Si tratta soprattutto di quegli aiuti che favoriscono l'impiego di particolari fattori di produzione (un tipo di forza lavoro o prodotti intermedi ecologici particolari). Alcuni aiuti possono avere come effetto un calo dei prezzi dei fattori di produzione (ad es. gli aiuti alla formazione o a beneficio di materiali ecologici) e/o modificare il processo produttivo. Quest'ultima circostanza si verifica se gli aiuti hanno come effetto l'impiego di materiali, forza lavoro o fattori di produzione diversi (ad es. assumendo un numero maggiore di lavoratori disabili o riducendo l'inquinamento prodotto). Sebbene possano avvantaggiare i consumatori, il beneficiario e gli operatori sul mercato dei fattori di produzione, questi aiuti potrebbero sfavorire i fornitori di fattori concorrenti. Come nel caso dei mercati del prodotto, l'effetto globale sui mercati dei fattori di produzione può rivelarsi negativo se sono scoraggiati gli investimenti da parte dei concorrenti.
49. In ogni caso, la maggiore distorsione sui mercati dei fattori di produzione si verifica in merito alla **scelta di una particolare ubicazione** (un fattore di produzione). Gli aiuti intesi ad attirare investimenti possono avere ricadute negative per la regione da cui viene distolto l'investimento, con conseguente spreco di risorse qualora la stessa regione goda di un vantaggio comparativo per quella specifica produzione.
50. Le distorsioni della concorrenza possono verificarsi all'interno di uno Stato membro ma anche tra Stati membri, circostanza che si verifica non solo quando le imprese

operano in condizioni di concorrenza transfrontaliera ma anche quando gli imprenditori prendono in considerazione fattori di produzione, quale l'ubicazione, in diversi Stati membri. Le distorsioni sui mercati del prodotto si ripercuotono in genere sugli scambi, con conseguenti effetti negativi eventuali sulla distribuzione delle attività tra gli Stati membri tali da arrecare pregiudizio al mercato interno. Sebbene non inducano direttamente distorsioni sul mercato di produzione, gli aiuti intesi a dislocare un sito di produzione in un'altra regione del mercato comune hanno come effetto il trasferimento di attività o investimenti da una regione ad un'altra. La Commissione tiene conto delle distorsioni transfrontaliere tra gli Stati membri.

51. Nel valutare l'entità delle distorsioni della concorrenza, la Commissione analizza essenzialmente gli effetti del cambiamento di comportamento da parte del beneficiario sui concorrenti e sui fornitori dei fattori di produzione, tenendo conto inoltre degli effetti sui consumatori³³.
52. Al fine di stabilire e valutare gli effetti negativi degli aiuti, la Commissione individua i concorrenti e i consumatori su cui potrebbe eventualmente influire il cambiamento di comportamento da parte del beneficiario degli aiuti.
53. Pertanto, per poter determinare gli effetti degli aiuti di Stato, è opportuno che gli Stati membri forniscano gli elementi in base ai quali la Commissione possa individuare a) i prodotti interessati (quelli su cui incide il cambiamento di comportamento da parte del beneficiario degli aiuti) e b) i concorrenti e i consumatori interessati (ulteriori dettagli sono forniti nel riquadro 2). In questa seconda tappa, vengono di norma delimitati i mercati geografici e del prodotto interessati dalla misura di aiuto³⁴. Ciò non implica tuttavia che la Commissione emetta in tutte le circostanze decisioni formali relative alla delimitazione del mercato.
54. La portata dell'analisi dei mercati è decisa caso per caso. Per l'analisi degli effetti positivi degli aiuti non è in genere richiesta una definizione precisa del mercato, né tantomeno è sempre necessario delimitare i mercati sui quali valutare gli effetti degli aiuti che favoriscono una determinata ubicazione. L'analisi del mercato può rivelarsi tuttavia rilevante per valutare gli effetti negativi degli aiuti di Stato sulla concorrenza.

³³ Gli aiuti di Stato costituiscono un onere finanziario per i contribuenti. Le ripercussioni in termini di bilancio sono equivalenti all'importo degli aiuti. Oltre agli effetti sul bilancio, possono verificarsi costi aggiuntivi causati da inefficienze o spese amministrative connesse al sistema fiscale. Tuttavia, ai fini del controllo degli aiuti di Stato, non compete alla Commissione valutare i sistemi fiscali nel loro insieme o vegliare ad una gestione adeguata dell'erario pubblico. Nell'analizzare la portata dei potenziali benefici di una misura, al fine di valutare poi la distorsione della concorrenza e degli scambi, si tiene conto dell'onere finanziario gravante sui contribuenti dello Stato membro che adotta la misura.

³⁴ Se necessario, per delimitare i mercati la Commissione si avvale degli strumenti messi a punto in materia di antitrust e controllo delle concentrazioni. Si vedano ad esempio le seguenti decisioni: *Soutien de l'Agence de l'innovation industrielle en faveur du projet NeoVal* (GU C 120 del 31.5.2007); N 810 / 2006 - *AMD, Dresden – MSF 2002* (GU C 246 del 20.10.2007); N 409 / 2006 - *HighSi GmbH* (GU C 77 del 5.4.2007); N 582 / 2007 *Propapier PM 2 KG* (non ancora pubblicata). Ulteriori esempi sono forniti in allegato.

55. Inoltre, dal momento che possono esservi più mercati interessati, anche se in misura diversa, l'analisi della Commissione si concentra di norma su quelli in cui gli effetti degli aiuti sono più ovvi e/o considerevoli.

Riquadro 2: Prodotti e mercati interessati

I prodotti interessati³⁵

Per stabilire gli effetti degli aiuti occorre prima definire i prodotti interessati, per individuare poi gli effetti sui concorrenti e sui consumatori.

Si definiscono prodotti interessati quei prodotti i cui produttori assumono un cambiamento di comportamento che si traduce in una riduzione di prezzo, un aumento della produzione, un maggior acquisto di fattori di produzione, una modifica della spesa per lo sviluppo di prodotti nuovi o migliorati, una modifica del processo di produzione, un ingresso sul mercato, un'uscita dal mercato, un trasferimento verso un'altra sede (si veda anche il capitolo 2).

In tal senso, essi possono comprendere non solo i prodotti messi a punto dal beneficiario degli aiuti in quel dato momento ma anche nuovi prodotti risultanti da attività di sviluppo del prodotto.

In alcune situazioni in cui gli aiuti non sono intesi ad un'attività specifica ma intendono sostenere un beneficiario in senso generale³⁶, si considerano prodotti interessati tutti quelli risultanti dalla produzione del beneficiario degli aiuti.

Mercati del prodotto interessati

Individuare su quali concorrenti incidono gli aiuti equivale ad individuare i mercati del prodotto sui quali gli aiuti possono favorire il beneficiario distogliendo la domanda a sfavore dei suoi concorrenti. Questo spostamento della domanda può aver luogo solo nella misura in cui i prodotti dei concorrenti risultino succedanei rispetto ai prodotti interessati. Si riterranno inoltre interessati quei mercati direttamente connessi allo spostamento della domanda man mano che i concorrenti riducono l'acquisto dei fattori di produzione e di beni complementari. I consumatori interessati sono quelli che acquistano beni su quei mercati.

I mercati del prodotto interessati comprendono tutti quei prodotti che il consumatore considera intercambiabili o sostituibili con un prodotto interessato, più i relativi mercati dei fattori di produzione (ovvero i fornitori del beneficiario degli aiuti)³⁷ e i mercati complementari³⁸. Ecco alcuni dei fattori rilevanti per delimitare il mercato del prodotto interessato: caratteristiche ed usi analoghi, preferenze del consumatore, effettiva sostituzione nel recente passato, ostacoli e costi attinenti al passaggio a potenziali prodotti sostitutivi, spostamenti della domanda a seguito di riduzioni del prezzo, elasticità e elasticità incrociata rispetto al prezzo della domanda di un prodotto. Occorre inoltre tener conto degli effetti degli aiuti in termini di sostituibilità (ad es. inducendo un calo di prezzo di un prodotto che i consumatori non avrebbero precedentemente considerato sostituibile con prodotti meno cari di altre imprese).

³⁵ Il termine “prodotto” viene qui inteso in senso generale in quanto copre non solo prodotti commerciali ma anche servizi.

³⁶ È il caso ad esempio degli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione.

Anche la sostituibilità dell'offerta può essere utile per individuare i mercati interessati nei casi in cui il beneficiario può entrare o espandere rapidamente l'attività in questi mercati. Alcuni fattori rilevanti per individuare tali ingressi potenziali sono l'esistenza di economie di diversificazione tra due mercati (ad es. se due prodotti richiedono gli stessi mezzi di produzione) e l'elasticità incrociata dell'offerta (abilità a cambiare rapidamente produzione).

Caso per caso, occorrerà considerare quali mercati del prodotto verranno analizzati nel dettaglio, in funzione della situazione concorrenziale e della probabilità che gli aiuti abbiano ripercussioni sui mercati correlati.

Mercati geografici interessati

Una volta individuati i concorrenti e i consumatori sui quali incidono gli aiuti, occorre quindi localizzarli. Si tratta in particolare dei casi in cui è essenziale monitorare gli effetti transfrontalieri degli aiuti di Stato. Tuttavia, anche quando si ha a che fare con mercati geografici nazionali o sottonazionali, gli aiuti possono ripercuotersi negativamente sugli scambi, ad esempio creando ostacoli allo stabilimento di imprese di altri Stati membri³⁹.

Quanto alla delimitazione dei mercati del prodotto interessati, è opportuno che le considerazioni sulla domanda siano il principale strumento di definizione dei mercati geografici. Tra i fattori pertinenti ai fini della valutazione rientrano la natura e le caratteristiche dei prodotti, l'esistenza di ostacoli all'ingresso, costi di trasporto, preferenze dei consumatori, sensibili differenze tra quote di mercato delle imprese in aree geografiche contigue o differenze di prezzo sostanziali.

56. Lo Stato membro che concede l'aiuto dovrà fornire tutti gli elementi disponibili rilevanti ai fini della valutazione della Commissione. Nel valutare gli effetti degli aiuti sulla concorrenza, la Commissione può prendere in considerazione i seguenti indicatori:

caratteristiche degli aiuti (ad es. importo degli aiuti, procedure di selezione dei beneficiari, durata e ripetizione degli aiuti, effetti sui costi del beneficiario);

struttura dei mercati interessati (ad es. concentrazione del mercato, numero e dimensioni delle imprese, esistenza di potere di mercato, differenziazione dei prodotti, ostacoli all'ingresso o all'uscita, dimensioni dei mercati geografici e del prodotto interessati⁴⁰);

caratteristiche dell'industria e/o del mercato (ad es. mercati caratterizzati da sovraccapacità, inefficienze del beneficiario (produttività), centralità dell'innovazione, possibilità di trasferire gli impianti di produzione).

³⁷ Di solito non si tiene comunque conto dei mercati più a monte nella catena dei fattori di produzione (ovvero i mercati dei fattori di produzione a monte dei mercati dei fattori di produzione).

³⁸ Ovvero i mercati che comprendono quei prodotti utilizzati congiuntamente al prodotto interessato.

³⁹ Si veda la causa C-280/00, *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg*, Racc. 2003, pag. I-7747 ("Altmark"), punti 77-79.

⁴⁰ I mercati più estesi di quello nazionale incidono di norma sugli scambi tra gli Stati membri; i mercati nazionali possono tuttavia influire sugli scambi tramite i mercati interessati a monte, a valle o complementari.

Le caratteristiche degli aiuti, del mercato e dell'industria su elencate non vanno considerate come indicatori isolati ma dovranno essere piuttosto associate alle altre informazioni riguardanti la misura di aiuto interessata, quali il disfunzionamento di mercato cui si intende porre rimedio o gli obiettivi di interesse comune perseguiti.

6. VALUTARE COMPARATIVAMENTE EFFETTI NEGATIVI ED POSITIVI

La valutazione comparata

57. L'ultima fase decisiva dell'analisi della compatibilità consiste nello stabilire se lo Stato membro abbia o meno dimostrato che l'aiuto produce effetti positivi che controbilanciano quelli negativi. Trattandosi di un'operazione realizzabile solo caso per caso (tanto per le misure individuali che per regimi nel loro complesso), non è possibile predire in modo generale quale sarà l'esito della valutazione comparata in un caso specifico; è tuttavia possibile porre alcuni principi generali.
58. Affinché possano essere messi a confronto, gli effetti positivi e negativi vanno innanzitutto valutati e misurati in termini qualitativi e, se possibile, quantitativi e occorre quindi fare una valutazione globale delle loro ripercussioni sui produttori e sui consumatori in ciascun mercato interessato. A tal fine, il ricorso ad un livello di benessere sociale⁴¹ facilita una descrizione analitica dell'interesse comune, differenziando effetti di diversa natura su diversi soggetti.
59. Gli effetti positivi degli aiuti sono direttamente connessi al cambiamento di comportamento del beneficiario, cambiamento che consente di realizzare l'obiettivo di interesse comune desiderato. Se l'obiettivo perseguito è di efficienza, gli effetti positivi possono essere descritti in termini di aumento o diminuzione di attività in un mercato di produzione ritenuto benefico per l'interesse comune. Ad esempio, gli aiuti alla tutela ambientale riducono la produzione di sostanze pericolose; gli aiuti alla R&S aumentano l'attività di R&S consentendo di innovare o migliorare la produzione. Se l'obiettivo perseguito è di equità, gli effetti positivi corrispondono ad una produzione che favorisce maggiore equità o ad un cambiamento nel modo di produrre: localizzazione in un'altra regione o impiego di fattori di produzione diversi (ad es. lavoratori disabili). Analogamente, gli effetti sui mercati dei fattori di produzione possono essere descritti come un cambiamento di attività in rapporto a cosa sarebbe accaduto in assenza di aiuti (ad es. più vendite per i fornitori dell'impresa che si è trasferita nella regione sovvenzionata, più posti di lavoro o salari più elevati per i lavoratori di quella regione). Gli effetti positivi per i consumatori possono consistere nel calo dei prezzi nel lungo termine, in una maggiore scelta di prodotti, in un livello maggiore di qualità o in più innovazione.

⁴¹ Nella teoria economica, il benessere del consumatore si definisce solitamente come il surplus dei consumatori su tutti i mercati, ovvero la differenza tra il prezzo che il consumatore è disposto a pagare per un bene e il prezzo del bene stesso. Parallelamente, il benessere del produttore può essere uguagliato al surplus dei produttori, ovvero al beneficio che i produttori realizzano quando la vendita avviene ad un prezzo di mercato superiore del costo marginale della produzione. Il benessere sociale tiene conto non solo della somma dei surplus dei consumatori e dei produttori ma anche di come il benessere è distribuito tra i paesi e i cittadini. Il benessere sociale ripone pertanto su elementi di efficienza (perché considera quanto benessere è creato influenzando sui surplus dei consumatori e/o dei produttori) e su elementi di equità (perché tiene conto di come il benessere è suddiviso tra Stati membri e cittadini). Un livello di benessere sociale tiene conto di tutti gli effetti che gli aiuti possono generare.

60. Anche gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi scaturiscono dal cambiamento di comportamento del beneficiario degli aiuti. Come illustrato nella precedente sezione, la portata della distorsione della concorrenza può essere stimata in termini di effetti sui concorrenti e sui fornitori dei fattori di produzione (in particolare per gli aiuti che determinano un cambiamento di sede). Gli effetti sui consumatori dipendono anche dalla reazione dei concorrenti. Si ritiene, in ogni caso, che gli aiuti abbiano un costo negativo: in altri termini, una misura di aiuto non può essere approvata a meno che non generi un qualche effetto benefico diverso dal semplice trasferimento di fondi a favore del beneficiario degli aiuti.
61. Anche quando i regimi di aiuto o gli aiuti a beneficio di singole imprese sono valutati per meriti propri, è possibile tener conto di effetti cumulativi, ovvero se l'apporto di aiuti a beneficio di un vasto numero di piccole imprese può produrre lo stesso effetto di aiuti di importo elevato concessi ad un'unica impresa. Anche aiuti ripetuti ad un unico settore di un particolare Stato membro, inoltre, possono avere effetti negativi nel potenziare quel particolare settore a discapito di altri Stati membri.
62. L'individuazione dell'interesse comune a livello UE implica la ponderazione di considerazioni politiche. Alcuni obiettivi politici possono mirare a benefici più o meno tangibili, altri possono implicare benefici non direttamente commensurabili con eventuali effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi e per i quali stabilire adeguati fattori di ponderazione relativa presuppone necessariamente un ampio margine di valutazione discrezionale. Detto questo, analizzare gli effetti degli aiuti in base ad un livello di benessere sociale può servire a sistematizzare una tale valutazione, puntando, ove possibile, a definire un'unità di misura di determinati effetti economici (positivi e negativi) degli aiuti e fornendo così un valido contributo alla valutazione complessiva delle ripercussioni degli aiuti.

Entità degli effetti

63. La Commissione è consapevole del fatto che, in molti casi, non è possibile quantificare in modo molto preciso gli effetti di una determinata misura di aiuto. Nella maggior parte dei casi dovrebbe risultare comunque possibile individuare ordini di grandezza degli effetti prodotti.
64. Si terrà inoltre conto del fatto che alcuni effetti (di norma quelli a breve termine su quantità e prezzi) risultano spesso più facilmente quantificabili di altri altrettanto importanti (ad es. effetti di lungo termine sugli incentivi ad investire o innovare): in tal modo, un aumento del benessere totale nel breve periodo non garantisce direttamente che la misura venga autorizzata.
65. Se gli effetti positivi o negativi sono quantificabili, è necessario utilizzare un'unità di misura comune che garantisca la comparabilità (ad es. ripercussioni in termini monetari, numero di posti di lavoro, fatturato generato e/o trasferito).
66. Ad esempio, i benefici e gli svantaggi per i concorrenti possono essere quantificati stimando l'aumento o il calo di vendite, profitti e posti di lavoro. I benefici (o inversamente gli svantaggi) per i cittadini possono essere espressi in termini di guadagni monetari stimati indotti dal calo (o inversamente dall'aumento) del prezzo nel lungo termine. Gli effetti positivi per i cittadini insiti in una più vasta scelta di prodotti, una maggiore qualità o più innovazione possono essere più difficili da

quantificare in termini numerici, anche se dovrebbe essere comunque possibile stabilire ordini di grandezza.

67. In alcuni casi, potrebbe essere difficile stabilire in che misura i consumatori valuteranno la qualità, la novità o altre caratteristiche di beni e servizi diverse dal prezzo. È comunque opportuno che gli Stati membri cerchino di stimare i benefici per i cittadini. Per valutare l'entità degli effetti positivi, la Commissione terrà conto di indagini presso i consumatori, ricerche di mercato o opinioni d'esperti fornite dagli Stati membri, di valutazioni strategiche, quali espresse ad esempio in documenti politici comunitari o nazionali, oppure si baserà sul proprio giudizio.
68. La valutazione degli effetti positivi connessi a considerazioni di equità potrebbe presupporre anch'essa un ampio margine di valutazione discrezionale. La ponderazione di effetti in diverse regioni o su diversi gruppi di popolazione potrebbe basarsi su indicatori statistici⁴² che mostrino i divari tra i gruppi interessati. Un tale approccio può rivelarsi utile per stabilire scale diverse in funzione delle quali valutare gli effetti positivi e negativi.
69. In ogni caso, è opportuno che la valutazione comparata illustri gli effetti basandosi su una serie di fattori e ne fornisca una descrizione il più specifica e precisa possibile. In tal modo, anche in assenza di una quantificazione, dovrebbe essere possibile valutare e mettere a confronto effetti positivi e negativi.

Indicatori operativi

70. Per valutare gli effetti positivi e negativi, la Commissione applica la metodologia su illustrata. Tuttavia possono esservi situazioni in cui non risulti facile effettuare una valutazione comparata degli effetti, soprattutto quando questi non risultano direttamente quantificabili o paragonabili. Gli indicatori elencati di seguito, che hanno un carattere puramente indicativo e non vincolante, possono agevolare questo compito. Per prendere una decisione, è opportuno combinare più di un indicatore in quanto nessuno di essi è di per sé sufficiente. È inoltre importante sottolineare che il ricorso agli indicatori non è un modo per evitare il passaggio per le diverse tappe della valutazione comparata. È opportuno tener presente, come regola generale, che gli aiuti di Stato non sono consentiti e possono essere autorizzati solo in deroga a questo divieto generale: in altre parole, in caso di dubbio, la Commissione tenderà a proibire gli aiuti.
71. Vi sono maggiori probabilità che la Commissione emetta un parere negativo se, ad esempio:
- le distorsioni della concorrenza risultano quasi certe e gli aiuti di Stato avvantaggiano essenzialmente il beneficiario;
 - si tratta di aiuti al funzionamento intesi sostanzialmente a sostenere particolari livelli di produzione o di prezzo;
 - l'importo dell'aiuto è molto elevato e gli effetti positivi sono molto limitati rispetto al costo della misura;

⁴²

Si veda la metodologia utilizzata per gli *orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale*.

- gli effetti positivi si concentrano essenzialmente nello Stato membro che concede gli aiuti mentre gli effetti negativi, di notevole portata, si ripercuotono su una serie di altri Stati membri;
- gli aiuti accentuano in modo significativo le disparità sociali e/o regionali e/o producono danni ambientali o inquinamento;
- gli aiuti generano distorsioni della concorrenza significative e durature e il beneficiario degli aiuti è un'impresa la cui posizione dominante ne risulterà rinforzata.

72. Inversamente, vi sono maggiori probabilità che la Commissione emetta un parere positivo se, ad esempio:

- gli effetti positivi risultano quasi certi (ad es. visto il modo in cui è concepita la misura), mentre sono meno probabili gli effetti negativi;
- gli aiuti sono necessari a generare effetti positivi di notevole entità (e che superano di molto l'importo degli aiuti), avvantaggiano diversi Stati membri e hanno una provata importanza strategica per l'interesse comune europeo;
- gli aiuti sono ben mirati, i benefici sono localizzati in regioni meno sviluppate o intesi a beneficio di gruppi svantaggiati e la Commissione ha constatato che gli aiuti si limitano a coprire i sovraccosti netti necessari a compensare svantaggi sociali/regionali;
- gli aiuti hanno ricadute positive notevoli su mercati del prodotto diversi da quelli interessati in modo tale da avvantaggiare i concorrenti e i consumatori su quei mercati;
- gli aiuti non falsano in modo significativo il corretto funzionamento del mercato interno e non ingenerano notevoli disparità tra imprese ubicate in diversi Stati membri e/o nell'ubicazione dei fattori di produzione all'interno dell'UE;
- gli aiuti producono chiari effetti positivi per i cittadini, anche nel lungo termine; gli effetti negativi sono limitati e non ostacolano in modo significativo la concorrenza.

Misure correttive

73. Se dalla valutazione comparata risulta che gli effetti negativi superano i benefici, la Commissione può vietare gli aiuti oppure chiedere che siano adottate misure mirate a correggere l'impianto del provvedimento o gli svantaggi che esso comporta per la concorrenza.

74. Per quanto riguarda la concezione delle misure correttive, la Commissione esaminerà, tra le altre cose, i seguenti elementi:

- riduzione dell'importo, dell'intensità o della portata/dell'obiettivo degli aiuti (attività o mercati interessati) in modo da rendere la misura proporzionata;

- riduzione della selettività della misura, ad esempio selezionando il beneficiario tramite una procedura di gara aperta oppure optando per un regime generale e evitando favoritismi nei confronti di imprese con potere di mercato;
- il limite posto alla possibilità di sovvenzioni incrociate introducendo regole di trasparenza e separazione contabile o separando le attività in diverse imprese;
- la garanzia che le imprese debbano vantare una struttura di governo societario adeguata.

75. Quanto alle ripercussioni sulla concorrenza e gli scambi, la Commissione può tenere conto dei seguenti elementi, forniti qui a titolo di esempio:

- riduzione della capacità produttiva del beneficiario degli aiuti;
- cessione di attivi;
- se è garantito un sistema di controllo adeguato, impegni comportamentali da parte del beneficiario atti ad evitare eventuali preclusioni (ad es. accesso garantito a reti o altre strutture essenziali);
- impegni da parte dello Stato membro che garantiscano l'apertura dei mercati, ad esempio misure di liberalizzazione, abolizione di ostacoli tecnici e non;
- licenze aperte per diritti di proprietà intellettuale/norme.

Allegato I

Elenco dei casi più significativi in cui si è proceduto ad una valutazione comparata.

R&S&I

- N 602 / 2007 - Soutien de l'AII en faveur du programme MaXSSIMM, decisione del 20.5.2008, la versione pubblica non è ancora disponibile
- N 469 / 2007 - Soutien de l'Agence de l'innovation industrielle en faveur du programme « QUAERO», decisione dell'11.3.2008, la versione pubblica non è ancora disponibile
- N 447 / 2007 - TURBOMECA (gruppo SAFRAN), GU C 94 del 16.4.2008
- N 435 / 2007 - Soutien de l'Agence de l'innovation industrielle en faveur du programme « MINImage», 30.1.2008
- N 349 / 2007 - Soutien de l'agence de l'innovation industrielle au PMII OSIRIS, GU C 304 del 15.12.2007
- N 195 / 2007 - Rolls-Royce Deutschland Ltd. & Co. KG - GU C 118 del 15.15.2008
- N 185 / 2007 - Soutien de l'Agence de l'innovation industrielle en faveur du programme « NANOSMART» , GU C 284 del 27.11.2007
- N 112 / 2007 - THESEUS, GU C 227 del 27.9.2007
- N 89 / 2007 - Projet d'aide de l'Agence de l'innovation industrielle au PMII HOMES, GU C 275 del 16.11.2007
- N 887 / 2006 - Projet Bernin 2010, GU C 200 del 28.8.2007
- N 854 / 2006 - Soutien de l'agence de l'innovation industrielle en faveur du programme mobilisateur pour l'innovation industrielle TVMSL, GU C 182 del 4.8.2007
- N 708 / 2006 - Soutien de l'Agence de l'innovation industrielle en faveur du programme « BioHub », GU C 67 del 23.3.2007
- N 674 / 2006 - Soutien de l'Agence de l'innovation industrielle en faveur du projet NeoVal, GU C 120 del 31.5.2007

Formazione

- C 18 / 2007 - DHL Leipzig Halle, GU C 213 del 12.9.2007
- C 35 / 2007 - Aiuti alla formazione alla Volvo Cars Gent, GU C 243 del 7.11.2007
- C 23 / 2007 - Vauxhall - Ellesmere port, GU C 243 del 17.10.2007

- N 541 / 2006 - Aiuti destinati alla formazione a favore di Fiat Auto, GU C 220 del 20.9.2007
- C 14 / 2006 – General Motors Anversa, GU C 210 dell’1.9.2006

Radiodiffusione

- C 25/2004 - Installazione della DVB-T (televisione terrestre digitale) a Berlino-Brandeburgo, GU L 200 del 22.7.2006

Banda larga

- N 570 / 2007 - Eckpunkte zur Breitbandversorgung des ländlichen Raums in Baden-Württemberg, GU C 282 del 24.11.2007
- N 117 / 2005 - Raggruppamento degli appalti pubblici per i servizi di banda larga in Scozia, GU C 204 del 26.8.2006
- N 473 / 2007 - Messa a disposizione di connessioni a banda larga in Alto Adige, GU C 289 dell’1.12.2007
- N 475 / 2007 - National Broadband Scheme – Irlanda, GU C 282 del 24.11.2007
- N 118 / 2006 - Platjoslas komunikācijas tīklu attīstība lauku apvidos, GU C 296 del 6.12.2006
- N 284 / 2005 – Regional Broadband Programme: Metropolitan Area Networks (“MANs”), GU C 207 del 30.8.2008

Capitali di rischio

- N 521 / 2007 - Cluster Fund ‘Start-up!’, capitale di rischio, Germania (Baviera), GU C 100 del 22.4.2008
- N 287 / 2007 - Business Expansion Scheme (BES), incorporating the Seed Capital Scheme (SCS), GU C 238 del 10.10.2007
- N 263 / 2007 - Sächsischer Frühphasenfonds (Technologiegründerfonds Sachsen), GU C 93 del 15.4.2008
- N 330 / 2006 - Berlin Kapital Fonds, GU C 67 del 23.3.2007
- N 599 / 2005 - Pomoc dla funduszy kapitału zaangażowanego, GU C 240 del 5.10.2006

Altri

- N 581 / 2007 - Stödordning för sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn, GU C 59 del 4.3.2008

Elenco dei casi più significativi di aiuti regionali in cui si è proceduto a definire il mercato.

- N 767 / 2007 - LIP - RO - Ford Craiova, GU C 248 del 30.4.2008
- N 582 / 2007 - LIP - DE - Propapier PM 2 KG, GU C 131 del 29.5.2008
- N 907 / 2006 - MSF 2002- Matrai Eromu, GU C 227 del 27.9.2007
- N 900 / 2006 - MSF 2002 - CELBI, GU C 271 del 14.11.2007
- N 899 / 2006 - MSF 2002- Artensa, GU C 227 del 27.9.2007
- N 898 / 2006 - MSF 2002 - Repsol Polimeros, GU C 220 del 20.9.2007
- N 872 / 2006 - MSF 2002 - Qimonda, 30.1.2008, la versione pubblica non è ancora disponibile
- N 863 / 2006 - MSF 2002 - Avancis, GU C 227 del 27.9.2007
- N 850 / 2006 - MSF 2002 - Q-Cells, GU C 270 del 13.11.2007
- N 810 / 2006 - AMD, Dresden, MSF 2002, GU C 246 del 20.10.2007
- N 564 / 2006 - MSF-2002-PT about the Future - Empresa produtora de Papel S.A. GU C 291 del 5.12.2007
- N 549 / 2006 - MSF-2002-IT Atlantica Invest AG, GU C 213 del 12.9.2007
- N 409 / 2006 - MSF-2002-DE HighSi GmbH, GU C 77 del 5.4.2007
- N 17 / 2006 - First Solar (MSF), GU C 259 del 27.10.2006